



Via Ostiense, 159 – 00154 Roma

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
CALDE E FREDDI E DI PRODOTTI VARI A MEZZO DISTRIBUTORI
AUTOMATICI**

Titolo

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Redazione

Stesura del

Dicembre 2014

Elaborato

CAPO I – DEFINIZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 1 (Normativa)

La normativa applicata per l'espletamento della procedura di affidamento del "Servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti vari a mezzo di distributori automatici" è quella riconducibile all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 2 (FINALITÀ)

1. L'Università degli Studi "ROMA TRE", in seguito per brevità «Amministrazione», intende rendere più confortevole la permanenza degli studenti nonché del personale nell'ambito delle strutture Universitarie attraverso un "Servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti vari a mezzo di distributori automatici", da affidare in Concessione.

ART. 3 (OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE)

1. Costituisce oggetto della Concessione l'esecuzione del "Servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti vari a mezzo di distributori automatici", installati presso le sedi individuate al successivo Art. 6, che il Concessionario si impegna ad effettuare con mezzi propri e gestione a proprio rischio ed a regola d'arte secondo le modalità e condizioni previste nel presente CdO.

2. La durata della concessione resta fissata in un periodo di **trentasei mesi** - non tacitamente prorogabile e senza che l'Amministrazione sia tenuta ad alcuna notifica di scadenza - con decorrenza dalla data di consegna del Servizio.

3. Alla scadenza della concessione l'Amministrazione potrà richiedere la prosecuzione del servizio per il periodo eventualmente necessario a completare le procedure per l'espletamento delle nuove procedure di gara. Il Concessionario è tenuto ad aderire alla richiesta ed alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni.

ART. 4 (CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE)

1. Il canone di concessione posto a base di gara è stimato in € **195.000,00 annui**. Detto canone è soggetto all'incremento offerto in sede di gara dal Concorrente.

2. Il canone sarà integrato da un rimborso forfetario di € **15,00** mensili per ogni distributore, a ristoro delle spese sostenute dall'Ateneo per i consumi elettrici.

3. Il canone ed il rimborso forfetario dovranno essere corrisposti in **rate semestrali anticipate**, entro il giorno 5 del 1° mese del semestre interessato, mediante bonifico sulle coordinate bancarie – IBAN IT53W0300203252000400014281 - intestate a Università degli Studi Roma Tre, presso la Banca di Roma, Agenzia n. 108 di Roma. Copia della ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere trasmessa a mezzo fax e/o e-mail anche al Responsabile Unico del Procedimento, ai recapiti che saranno formalmente comunicati all'aggiudicatario.

4. Il competente Ufficio rilascerà regolare quietanza, fiscalmente valida per le somme versate.

5. In caso di ritardata corresponsione del canone trovano applicazione le penali di cui all'Art. 20.

6. Ove l'inadempienza si protragga oltre trenta giorni, l'Amministrazione ha il diritto di risolvere automaticamente il contratto, come previsto all'art. 21.

7. Resta fermo ed impregiudicato, altresì, il diritto dell'Amministrazione di riscuotere oltre la penale i canoni insoluti, gravati di un interesse pari al tasso ufficiale sulle anticipazioni della Banca d'Italia, maggiorato di quattro punti su base annua, riferito ad ogni singola scadenza e senza necessità di preventiva messa in mora, e di procedere all'escussione della garanzia (art. 18) a titolo di risarcimento del danno.

CAPO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 (CONSEGNA DEGLI SPAZI E DEL SERVIZIO)

1. Gli spazi destinati all'esercizio del servizio saranno consegnati al Concessionario previa redazione di apposito verbale di ricognizione dello stato di conservazione degli stessi e che, debitamente sottoscritto dalle parti, costituirà parte integrante e sostanziale del contratto. Con lo stesso verbale l'Amministrazione darà avvio alla prestazione contrattuale consegnando il servizio sotto le riserve di legge.

2. L'Amministrazione si riserva di apportare qualsivoglia modifica alle strutture edilizie dei locali interessati dalla collocazione dei distributori. Se nel corso del contratto dovessero essere eseguiti interventi di manutenzione straordinaria non differibili per loro stessa natura al termine del con-

tratto, il Concessionario è tenuto a tollerarli ai sensi dell'art. 1583 C.C. anche quando dovessero comportare privazione del godimento dei locali. Pertanto, qualora si rendesse necessario lo sgombero e/o la sospensione dell'esercizio allo scopo di poter eseguire i lavori di manutenzione da parte dell'Amministrazione, il Concessionario non potrà pretendere compensi pecuniari a titolo di rimborso.

3. Il Concessionario dovrà, alla scadenza del contratto, riconsegnare i locali nell'identico stato risultante dai verbali di consegna e risarcire l'Amministrazione del deterioramento e delle perdite eventualmente imputabili al Concessionario stesso, a suoi rappresentanti o a terzi.

ART. 6 (INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI E LORO CARATTERISTICHE)

1. I distributori, in numero complessivo di **67**, saranno installati nelle quantità e nei luoghi indicati nel seguente prospetto:

Distributori		SEDI	POSIZIONE
Bevande calde	Bevande fredde Misto snacks		
1	1	Via Volterra, 62	(seminterrato)
2	4	Via Ostiense, 234	(piano terra)
1	1	V.le G. Marconi, 446	(seminterrato)
1	2	Via della Vasca Navale, 84	(piano terra)
2	3	Via della Vasca Navale, 79/81	(piano terra)
3	4	Via della Vasca Navale, 109	(piano terra)
2	3	L.go S. L. Murialdo, 1	(piano terra)
2	4	Via Chiabrera, 199	(piano terra + II piano)
1	1	Via Ostiense, 175	(seminterrato)
1	1	Via Ostiense, 159	(seminterrato)
2	3	Via Ostiense, 139	(piano terra)
1	1	Via Madonna de Monti, 40	(piano terra e II piano)
1	3	Via Manuzio, 72	(piano terra)
1	2	P.zza della Repubblica, 10	(piano terra)
2	4	Via S. d'Amico 77	(I e II piano)
1	1	Via Valco S. Paolo	(piano terra)
1	1	Via Ostiense, 161	(III piano)
1	2	Via Ostiense, 133/b	(seminterrato)

2. Il numero dei distributori è rapportato alle individuate esigenze dell'Amministrazione e, comunque, potrà subire variazioni in diminuzione e in aumento nel corso del servizio. Il luogo d'installazione all'interno delle sedi sarà quello indicato, dopo le dovute valutazioni, dal RUP. L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa da quella di attuale ubicazione.

3. L'Amministrazione si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici. Non sarà fornito l'allaccio alla rete idrica, che potrà comunque essere richiesto e valutato dall'Amministrazione, restando le spese a carico del Concessionario.

4. Il Concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spesa, l'installazione dei distributori nei punti assegnati nonché assumersi l'onere economico di eventuali modifiche all'impianto elettrico che si dovessero rendere necessarie per il prelievo della corrente elettrica.

5. I distributori automatici dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente.

6. I distributori automatici di bevande calde dovranno consentire la regolazione dello zucchero ed insieme a quelli per gli snack dovranno essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (fino a € 0,05) ed erogare il resto. Altresì dovranno essere predisposti per l'utilizzo dei supporti magnetici (chiavette).

7. I distributori saranno installati sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente. Al termine del contratto il Concessionario dovrà asportare le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini.

8. Il Concessionario dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con frequenza almeno giornaliera e comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica

delle stesse. La pulizia dovrà essere estesa anche agli ambienti adiacenti ai distributori (almeno 10 mq. comprensivi delle mura interessate), pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 20.

9. Il Concessionario dovrà installare contenitori portarifiuti (in numero sufficiente per ogni tipologia di rifiuti) che debbono essere tenuti in perfette condizioni igieniche, svuotati almeno una volta al giorno e sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 20.

10. I distributori dovranno essere adeguati alla tecnologia della telemetria.

11. Il Concessionario avrà libero accesso presso i locali che ospitano i distributori, rispettando gli orari ed il regolamento dell'Amministrazione.

ART. 7 (NUOVE INSTALLAZIONI)

1. Su iniziativa del Concessionario e previa autorizzazione formale dell'Amministrazione, potranno essere installate nuove apparecchiature.

2. La presentazione della richiesta implica l'accettazione da parte del Concessionario di tutte le condizioni espresse nel presente CdO.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i necessari presupposti di fatto e di diritto, di richiedere variazioni in aumento dei distributori automatici di cui all'articolo 2, entro il limite del 10% delle macchine già installate, senza che a ciò corrisponda alcuna variazione del canone annuo complessivo.

ART. 8 (MANUTENZIONE DEI DISTRIBUTORI)

1. Il Concessionario dovrà predisporre, precedentemente alla consegna del servizio, un piano di manutenzione finalizzato a garantire il funzionamento continuativo delle apparecchiature erogatrici ed a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

Tale piano dovrà essere articolato in "manutenzione ordinaria-programmata" e "manutenzione straordinaria" come in appresso specificato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Manutenzione ordinaria-programmata

Comprenderà le attività volte a mantenere le macchine in efficiente stato di funzionamento, ossia:

1. revisione generale;

2. controllo e messa a punto;

3. eventuali riparazioni o sostituzioni delle parti usurate o che presentino malfunzionamenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria-programmata saranno eseguiti periodicamente, con frequenza minima trimestrale, su tutti i distributori installati.

b) Manutenzione straordinaria

Comprenderà le attività volte a ripristinare la normale funzionalità delle macchine, ossia la risoluzione di guasti o disfunzioni mediante riparazioni o sostituzioni delle macchine ovvero delle loro componenti.

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno eseguiti su chiamata a mezzo telefono, fax e/o e-mail da parte del RUP.

2. Il Concessionario dovrà intervenire e ripristinare la piena funzionalità del distributore entro il termine massimo di 24 ore dalla chiamata escludendo i giorni festivi e le domeniche.

3. Qualora il guasto non sia riparabile in loco, ovvero comporti un fermo macchina superiore a 24 ore, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro il termine di 48 ore dalla chiamata iniziale.

4. Nel corso della Concessione potranno essere adottate modifiche al piano di manutenzione, purché siano funzionali al miglioramento del servizio e previa approvazione del RUP.

5. Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da personale specializzato, in possesso di competenze tecniche adeguate alle attività da svolgere.

6. Ogni intervento, sia di manutenzione ordinaria-programmata che straordinaria, dovrà essere documentato da apposita scheda descrittiva, che il Concessionario avrà cura di trasmettere in copia al RUP, entro due giorni solari dall'esecuzione, esclusi i festivi e la domenica.

7. I distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione, presentassero frequenti fermi o disfunzioni dovranno essere sostituiti dal Concessionario, se richiesto dal RUP, entro cinque giorni lavorativi (esclusi quindi i festivi e le domeniche) dalla richiesta.

8. Le parti di ricambio eventualmente necessarie per le riparazioni dei guasti, dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, certificazioni CE e marchiatura CE.

9. Contestualmente all'esecuzione degli interventi il Concessionario dovrà provvedere al ritiro delle parti o componenti eventualmente sostituite.

10. Restano a carico del Concessionario tutte le spese per:

11. L'acquisto, il trasporto, l'installazione delle macchine, la manutenzione, le parti di ricambio fornite in sostituzione, il ritiro, il trasporto e l'eventuale smaltimento delle parti guaste e/o sostituite, il rinnovo dei distributori che rimarranno di proprietà esclusiva del Concessionario.

Detto Piano di manutenzione dovrà essere consegnato al RUP, che ne verificherà il regolare svolgimento.

ART. 9 (COORDINATORE DEL SERVIZIO)

1. Il Concessionario s'impegna a scegliere e a nominare, tra i propri dipendenti, un Coordinatore del servizio (di seguito indicato CS) ovvero un suo sostituto in caso di impedimento o di assenza, la cui funzione sarà quella di garantire il funzionamento del Servizio e di coordinare il personale dell'Impresa, garantendo l'armonizzazione con le attività gestionali dell'Amministrazione e delle sue specifiche articolazioni (Facoltà, Dipartimenti, Sedi Amministrative).

2. I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti (telefono, fax ed e-mail), dovranno essere notificati per iscritto all'Amministrazione entro 10 giorni solari dalla consegna degli spazi.

3. Il suddetto CS dovrà in particolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a)** garantire la propria disponibilità ad una interazione costante con il RUP;
- b)** coordinare lo svolgimento delle attività di manutenzione preventiva e correttiva secondo i tempi e le modalità riportate nel piano degli interventi di volta in volta concordato con il RUP;
- c)** coordinare e conformare la gestione del Servizio in base alle direttive impartite dal RUP;
- d)** garantire l'osservanza, da parte del personale, delle norme previste nel presente CdO;
- e)** segnalare tempestivamente al RUP qualsiasi anomalia e/o malfunzionamento delle apparecchiature che possano, in qualche modo ostacolare il regolare svolgimento del servizio;
- f)** trasmettere al RUP, entro cinque giorni solari, il piano aggiornato degli interventi di manutenzione richiesta.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario la sostituzione del CS dietro richiesta motivata, senza che lo stesso possa opporre eccezione alcuna.

CAPO III – SOMMINISTRAZIONE DEI PRODOTTI

ART. 10 (CARATTERISTICHE E PREZZI DEI PRODOTTI)

1. I prodotti ed i relativi prezzi sono di seguito riportati nella tabella "A". Detti prezzi dovranno intendersi non suscettibili di alcuna variazione per almeno i primi due anni della durata contrattuale, e comunque qualsiasi richiesta di modifica sarà sottoposta al giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

2. Gli aumenti richiesti dovranno comunque essere conformi alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e i nuovi prezzi dovranno essere arrotondati per difetto ai 5 centesimi di euro.

3. Il servizio e tutti i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia (*art. 33 del DPR del 26 marzo 1980, n. 327 e ss.mm.ii.*).

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

a) bevande calde: caffè, caffè decaffeinato, caffè d'orzo, tè, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè macchiato, cioccolata, latte.

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno rispettare i seguenti contenuti minimi per porzione:

caffè: gr 7 di caffè

1. caffè decaffeinato: gr 1,8

2. caffè d'orzo: gr 2,5

3. latte: gr 10 di latte in polvere

4. latte macchiato: gr 8 di latte in polvere e gr 6,5 di caffè

5. cappuccino: almeno gr 7 di latte in polvere e gr 6,5 di caffè

6. cappuccino d'orzo: gr 5 di latte in polvere e gr 2,2 di orzo

Capitolato d'Oneri

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDE E DI PRODOTTI VARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "ROMA TRE"

7. tè: gr 14 di tè
8. cioccolata: gr 25 di polvere di cacao
- b) bevande fredde:** acqua oligominerale:
 1. naturale: bottiglie PET capacità l 0,5
 2. frizzante: bottiglie PET capacità l 0,5
- c) bevande fredde:** bibite in lattina e succhi nelle confezioni di seguito specificate:
 1. lattina da cl 33
 2. tetrapack da cl 20
- d) merendine dolci e salate:** marca di rilevanza nazionale
- e) snacks:**
 1. patatine;
 2. biscotti;
 3. arachidi;
 4. pistacchi e prodotti similari, marca di rilevanza nazionale.
- 4.** I prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici.
- 5.** Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.
- 6.** La composizione delle bevande e il nome del prodotto da forno dovranno essere riprodotti mediante applicazione di etichetta adesiva alla macchina.
- 7.** Il Concessionario s'impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza della cosiddetta "Shelf-life" di prodotto, ossia "termine minimo di conservazione del prodotto".
- 8.** I prodotti in vendita e per i quali non viene espressamente indicata la marca dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e in conformità alle norme vigenti in materia di alimenti.
- 9.** Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla vigente normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici.
- 10.** L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ne ritenga opportuna l'erogazione.
- 11.** Il Concessionario si impegna a:
 - a)** programmare gli interventi di **ricarica dei prodotti** dandone comunicazione a mezzo di avviso da apporre al distributore automatico, ove siano specificati giorno e fascia oraria di intervento nonché, per ciascun distributore automatico, il/i referente/i (nominativo e numero telefonico) mediante apposizione di avviso o adesivo;
 - b)** eseguire **interventi straordinari** su richiesta del RUP per la **ricarica prodotti** nel termine massimo di 3 (tre) ore lavorative dalla chiamata, nel rispetto degli orari di apertura delle sedi dell'Ateneo;
 - c)** eseguire ogni altro servizio (es. **raccolta differenziata e smaltimento rifiuti**) secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - d)** eseguire **interventi straordinari** su richiesta del RUP per i **mal funzionamenti delle macchine** nel termine massimo di 3 (tre) ore lavorative dalla chiamata, nel rispetto degli orari di apertura delle sedi dell'Ateneo

ART. 11 (REPORTISTICA)

- 1.** Il Concessionario s'impegna a fornire all'Amministrazione, **con cadenza annuale**, un resoconto/report relativo ai consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti alimentari.
- 2.** Il resoconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

tipologia e modello della macchina

 - a)** ubicazione (Servizio/Ufficio – sede e piano edificio)
 - b)** data di installazione
 - c)** data di ritiro (eventuale)
 - d)** erogazioni effettuate per singola macchina distributrice
 - e)** erogazioni effettuate per fascia di prezzo per singola macchina distributrice (macchine dotate di idoneo sistema di rilevazione)
 - f)** totale consumi per tipologia macchina distributrice
 - g)** totale consumi

h) totale consumi per fascia di prezzo (macchine dotate di idoneo sistema di rilevazione) periodo rilevazione dati

I resoconti dovranno pervenire entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a ciascuna scadenza annuale, a mezzo posta elettronica all'indirizzo che verrà comunicato in seguito.

3. In caso di ritardo l'Amministrazione applicherà, per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei reports, una penale di € 100,00.

ART. 12 (VERIFICHE E CONTROLLI DELLA MERCE)

1. L'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire per suo conto, o da terzi, la verifica dei parametri qualitativi ed il controllo delle condizioni caratterizzanti l'"OFFERTA TECNICA" del Concessionario, ivi inclusi i prezzi di vendita dei prodotti.

2. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il più breve tempo possibile e, comunque, tale da non recare alcun inconveniente all'Amministrazione. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

3. In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da un Laboratorio Specializzato. Le spese saranno a carico del Concessionario.

4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla contestazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, della riscontrata inadempienza, intimando il ripristino della situazione violata.

5. In caso d'inerzia o qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni del Concessionario, da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, si applicheranno le penalità di cui al "Capo VI – Violazione Variazione e Scioglimento del Contratto".

6. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese del Concessionario nel minor tempo possibile.

CAPO IV – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 13 (IMPEGNI SPECIFICI DEL CONCESSIONARIO)

SONO OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. USO DEI LOCALI - Non servirsi dei locali per un uso diverso da quello indicato nel presente CdO ed a non esporre nei locali avvisi e annunci di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli che siano stati preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.

2. SOTTRAZIONE E FURTI - Assumere a proprio esclusivo carico, rischio e pericolo sottrazione, furti, distruzioni dovuti a qualsiasi causa, senza responsabilità alcuna per l'Amministrazione.

3. INDENNITA' ESTINZIONE CONTRATTO - Rinunciare sin d'ora, puramente e semplicemente, a qualsiasi indennità nonché a qualsiasi diritto di prelazione ai sensi della vigente normativa in conseguenza dell'estinzione del contratto.

4. CHIAVETTE - Allestire presso alcune delle sedi interessate un punto di distribuzione dei supporti magnetici per l'acquisto dei prodotti presso i distributori automatici, con modalità e tempi che verranno definiti in seguito in collaborazione con il RUP.

5. COMUNICAZIONI ANOMALIE - Comunicare tempestivamente qualsiasi anomalia riscontrata nell'espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, ecc.) e di relazionare per iscritto sull'accaduto.

6. AUTORIZZAZIONI E LICENZE - Alla stipula del contratto o alla data della sottoscrizione del verbale di consegna del Servizio, se antecedente, presentare all'Amministrazione tutte le autorizzazioni/licenze e i permessi necessari, a norma delle vigenti leggi, per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto. Dette autorizzazioni e licenze saranno intestate al Concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte, in qualsiasi modo.

7. IMPOSTE E TASSE - Provvedere a versare le imposte e le tasse e tutte le spese di qualsiasi genere inerenti allo svolgimento del servizio.

8. CUSTODIA DELLE DOTAZIONI - Custodire e conservare tutto quanto costituisce impianto, dotazione, ecc. dell'esercizio;

9. RIFIUTI - Provvedere alla raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in ottemperanza alla legislazione vigente in materia, anche con specifico riguardo alla raccolta differenziata;

10. DISINFESTAZIONE - La disinfestazione semestrale o comunque su richiesta dell'Amministrazione, dei locali avvalendosi delle prestazioni di ditte specializzate che - per referenze - offrano la massima garanzia. All'Amministrazione dovrà essere presentata, entro sette giorni, copia di apposita dichiarazione circa l'avvenuta periodica disinfestazione eseguita nei tempi e nei modi preventivamente concordati con il RUP;

11. INTERFERENZE - Svolgimento della propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dall'Amministrazione e/o da altri Appaltatori o fornitori;

12. COMUNICAZIONE ALLA ASL - Entro sette (7) giorni dall'installazione dei distributori, dare comunicazione alla ASL territorialmente competente.

13. COMUNICAZIONI AL COMUNE - consegnare copia dell'autorizzazione di inizio attività per il "Commercio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici" come previsto dal *D.Lgs. n. 114/1998 (art 17 e 26 comma 5)*; *D. Lgs. n. 59/2010*; *L. n. 122/2010*;

14. PIANO H.A.C.C.P. - Consegnare in duplice copia il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del *D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155*.

15. CONTROLLI GIORNALIERI DEI DISTRIBUTORI - Assicurare il perfetto funzionamento dei distributori mediante visite giornaliere da parte del personale del Concessionario.

16.

ART. 14 (NORME TECNICHE, ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA)

1. Il Concessionario garantirà, nell'esecuzione del servizio, l'osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche in vigore nonché l'osservanza della normativa vigente in materia ed antinfortunistica.

2. Fermo restando quanto stabilito dal *D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81*, il personale che verrà messo a disposizione dal Concessionario dovrà essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di verificare, in ogni momento, la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

3. A tal fine dovrà impegnarsi:

a) a collaborare con le strutture dell'Amministrazione preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle strutture immobiliari ove sarà eseguito il servizio, garantendo tra l'altro una formazione adeguata del proprio personale in materia di prevenzione incendi, che dovrà essere attestata tramite specifica documentazione;

b) a comunicare all'Amministrazione eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione del servizio.

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi, sono ad esclusivo carico del Concessionario che non potrà pertanto avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell'Amministrazione.

5. Il Concessionario s'impegna, infine, espressamente a sollevare l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente CdO.

ART. 15 (SEGNALAZIONI)

1. Su ogni distributore dovrà essere applicato un avviso, da concordare preventivamente con il RUP, riportante il **numero verde** cui potranno essere segnalate eventuali anomalie nell'erogazione del servizio.

2. Il RUP potrà richiedere tramite posta elettronica, di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni pervenute dall'utenza, l'adozione di accorgimenti migliorativi del servizio, che il Concessionario dovrà prontamente adottare, purché quanto richiesto non sia in contrasto con le disposizioni del presente CdO o della normativa vigente. Il Concessionario dovrà dare tempestivo riscontro alle e-mail inviate dal RUP.

3. Dovrà essere redatto e consegnato semestralmente un report delle richieste di intervento ricevute da parte dell'utenza e dei tempi di intervento attuati di conseguenza.

ART. 16 (DANNEGGIAMENTI)

1. Il Concessionario sarà responsabile di qualsiasi genere di danneggiamenti che il RUP riscontrasse tra tutti i beni esistenti nei luoghi oggetto del servizio, sempre che il Concessionario non provi che i danni non siano attribuibili a fatto dei propri dipendenti.

2. Per i relativi risarcimenti, l'Amministrazione ingiungerà l'integrale pagamento di tutte le somme risultanti a carico del Concessionario, secondo quanto di seguito esposto:

- a) per i valori in misura determinata, con l'integrale rifusione;
- b) per i beni di cui si rendesse necessaria, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'integrale sostituzione con altri nuovi delle stesse caratteristiche, il Concessionario sarà tenuto a rimborsare all'Amministrazione stessa il relativo onere, salvo il diritto per il Concessionario ad acquistare la disponibilità dei beni sostituiti, sempre che l'Amministrazione non abbia preferito darli in parziale pagamento al venditore;
- c) per i beni di cui l'Amministrazione ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio, la sola riparazione, il Concessionario sarà tenuto al rimborso del relativo onere ed alla rifusione del deprezzamento da determinare con lo stesso criterio di cui al successivo punto d);
- d) in ogni altro caso, diverso da quelli già esaminati, la misura del danno da risarcire, sarà stabilita dall'Amministrazione d'intesa con il Concessionario.

ART. 17 (SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO)

- 1. È vietato il subappalto in qualsiasi forma, pena la risoluzione del contratto.
- 2. È vietato, altresì, all'aggiudicatario cedere ad altri il contratto.
- 3. La cessione anche parziale o qualsiasi altro atto diretto a nasconderla determineranno la risoluzione automatica del contratto con conseguente esecuzione in danno ed incameramento della cauzione di cui al successivo articolo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

CAPO V – GARANZIE DI ESECUZIONE

ART. 18 (DEPOSITO CAUZIONALE)

- 1. Il Concessionario è obbligato a costituire un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a copertura di eventuali mancati pagamenti di stipendi o di contributi assicurativi e previdenziali da parte del Concessionario nei confronti dei propri dipendenti, ed in generale a garanzia di tutti gli adempimenti derivanti al Concessionario dall'applicazione della normativa in materia di impiego e tutela dei lavoratori, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
- 2. Il deposito cauzionale, da prestarsi mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa secondo le disposizioni di legge, resta fissato nella misura dei $\frac{2}{3}$ dell'ammontare triennale del canone di concessione.
- 3. La fidejussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione attraverso un'esplicita clausola, per la quale la Banca o la Compagnia d'Assicurazione s'impegnano a versare l'importo della fideiussione alla medesima Amministrazione a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di alcun tipo.
- 4. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca della concessione.
- 5. Ove dovessero verificarsi variazioni del corrispettivo originariamente determinato, il prestato deposito cauzionale dovrà essere debitamente aggiornato. Resta comunque salvo il diritto dell'Amministrazione di esperire ogni altra azione e tutela nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
- 6. Qualora l'Amministrazione abbia dovuto valersi del deposito cauzionale definitivo - in tutto o in parte - durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario sarà chiamato alla sua reintegrazione.
- 7. In caso di inadempienza, il deposito cauzionale definitivo - intero o parte di esso - resterà vincolato fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali; ciò anche ad intervenuta scadenza del contratto.
- 8. Nessun interesse è dovuto al Concessionario sulle somme costituenti la cauzione.
- 9. La cauzione sarà svincolata al termine del contratto, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il medesimo, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente come previsto al 1° comma del presente articolo.

ART. 19 (POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE)

- 1. Il Concessionario sarà ritenuto responsabile dell'esecuzione del servizio e, pertanto, assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni sopravvenuti, eventualmente,

alle persone ed alle cose, nessuna esclusa e/o eccettuata, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui al presente CdO.

2. A tal fine il Concessionario è tenuto, prima della consegna del servizio, a stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a cose e/o terzi ivi compresi quelli dovuti ad intossicazioni alimentari o altro, comprensiva dell'estensione di danni da incendio ed R.C.O., nonché per la perdita di derrate alimentari dovuta a fatti imprevedibili quali allagamenti, mancata erogazione di energia elettrica, ecc., ed in ogni caso con il massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00, per sinistro e per persona restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire da parte del Concessionario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Concessionario medesimo.

3. L'Amministrazione, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino alla concorrenza del danno da essa subito. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del contratto senza il consenso dell'Amministrazione.

CAPO VI – VIOLAZIONE VARIAZIONE E SCIoglimento DEL CONTRATTO

ART. 20 (INADEMPIENZE CONTRATTUALI E SANZIONI)

1. In caso d'inosservanza agli obblighi contrattuali assunti e d'inadempienza agli obblighi previsti e richiamati nel presente CdO, ove comunque non si evidenzino estremi e motivi di gravità tali da determinare la «Risoluzione del contratto», il Concessionario, oltre all'obbligo di ovviare alle infrazioni e inadempienze contestategli entro i termini di volta in volta stabiliti in sede d'intimazione da parte del RUP, sarà passibile di sanzioni pecuniarie a seconda dell'infrazione, ratificate da apposito atto, adeguatamente motivato.

2. L'applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall'incuria del Concessionario medesimo.

3. La tabella delle penali adottata per il presente servizio è la seguente:

N.	Violazione	Penale Pecuniaria	Provvedimento accessorio
1	Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone	€ 100,00	Calcolo automatico
2	Per inserimento nuovi prodotti senza la preventiva autorizzazione	€ 500,00	Messa in mora del Concessionario
3	Per inadeguato o mancato rifornimento dei distributori	€ 500,00	Messa in mora del Concessionario
4	Per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità	€ 1.000,00	Messa in mora del Concessionario
5	Per mancato intervento per il ripristino del funzionamento dei distributori entro il termine di 24 ore	€ 250,00	Messa in mora del Concessionario
6	Per ogni giorno di ritardo in caso di esaurimento di una qualsiasi tipologia di prodotto protratto per oltre 24 ore dalla chiamata	€ 50,00	Messa in mora del Concessionario
7	Per ogni giorno di ritardo nelle nuove installazioni	€ 300,00	Messa in mora del Concessionario
8	Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei reports	€ 100,00	Messa in mora del Concessionario
9	Per mancata sostituzione entro il termine previsto del/i distributore/i che procurino continui disservizi anche dopo la revisione	€ 500,00	Messa in mora del Concessionario
10	Per mancata sostituzione del distributore, in caso di fermo macchina, entro il termine di 48 ore solari	€ 500,00	Messa in mora del Concessionario
11	Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna degli spazi occupati	€ 500,00	Messa in mora del Concessionario
12	Per ritardo nella sostituzione e/o sposta-	€ 300,00	Messa in mora del Con-

Capitolato d'Oneri

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDE E DI PRODOTTI VARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "ROMA TRE"

	mento dei distributori nel termine concordato con l'Amministrazione, al giorno per ogni distributore per un massimo di giorni 10		cessionario
13	Per mancata comunicazione di avviso di sciopero	€ 250,00	Messa in mora del Concessionario
14	Per presenza di personale che non indossa le divise previste e/o il tesserino di riconoscimento	€ 250,00	Messa in mora del Concessionario
15	Per mancato svuotamento dei cestini porta rifiuti	€ 250,00	Messa in mora del Concessionario
16	Per mancata disinfestazione dei distributori e delle aree circostanti	€ 300,00	Messa in mora del Concessionario

4. Ove le violazioni di cui sopra dovessero ripetersi nel medesimo anno, i valori delle penali si raddoppieranno o si triplicheranno dalla seconda e dalla terza volta in poi.

ART. 21 (CLAUSELE RISOLUTIVE ESPRESSE)

1. L'Amministrazione potrà procedere in pieno diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Cc, alla risoluzione immediata del contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi:

a) in caso di vendita di sostanze avariate, adulterate o contenenti sostanze nocive o non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di igiene e sanità, accertata dai competenti organi sanitari;

b) in caso di mancato rinnovo, ove necessario, delle licenze e delle assicurazioni richieste;

c) subappalto del servizio;

d) cessione della società, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;

e) irregolarità dei documenti relativi agli obblighi tributari;

f) sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 10 del *D.Lgs. 65/2000*;

g) accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e/o delle informazioni fornite dal Concessionario;

h) ripetuta e documentata negligenza nell'espletamento del servizio nonché inosservanza delle disposizioni impartite dall'Amministrazione, per almeno due volte nell'arco dell'anno;

i) Per ritardo che si protragga oltre i 30 giorni rispetto ai termini di pagamento canone;

j) Qualora l'ammontare delle suddette penalità dovesse essere pari o superiore al 10% del canone contrattuale annuo.

2. Nelle richiamate fattispecie l'Amministrazione risolverà il contratto a seguito di comunicazione scritta, inviata a mezzo raccomandata A/R, al Concessionario con il conseguente incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per maggiori danni subiti.

3. L'Amministrazione, inoltre, potrà far eseguire in danno al Concessionario inadempiente l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra società di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

4. L'affidamento a terzi verrà notificato al Concessionario inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

5. Al Concessionario inadempiente verranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto che verranno prelevate da eventuali crediti e dal menzionato deposito cauzionale prestato senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Concessionario.

6. Nel caso di minore spesa nulla compete al Concessionario inadempiente.

7. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. In caso di risoluzione di diritto, il Concessionario dovrà sgombrare a propria cura e spese i locali entro 10 (dieci) giorni. Il Concessionario non potrà opporsi e dovrà fare valere le proprie ragioni in sede giudiziale.

ART. 22 (FACOLTÀ DI RECESSO)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto nei casi di trasferimento e/o soppressione degli uffici e/o per motivi di pubblico interesse. Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la relativa dichiarazione sarà stata comunicata al Concessionario.
2. Il Concessionario dovrà sgomberare gli spazi occupati entro venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Qualora i predetti spazi non siano riconsegnati entro il termine citato, trovano applicazione le sanzioni di cui al presente Capo, fatto comunque salvo il diritto di ulteriore risarcimento dei danni.
3. Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della scadenza se non nei casi previsti dal Codice Civile.

ART. 23 (DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE)

1. Con riferimento all'art. 1467 C.C. ed a parziale deroga del secondo comma dell'art. 1664 del C.C., si stabilisce che, ove nel corso della concessione insorgano comprovate non prevedibili difficoltà, derivanti da cause di carattere straordinario tali da rendere notevolmente più onerosa l'esecuzione del servizio, il Concessionario ha diritto di chiedere all'Amministrazione, dando immediata e dettagliata notifica delle sopravvenute difficoltà, l'accertamento delle difficoltà stesse.
2. Accertato il carattere straordinario ed imprevedibile delle difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità delle prestazioni, il Concessionario non acquista per questo il diritto ad ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente esercitare il diritto di recesso, salvo che l'Amministrazione non si dichiari disposta a compensare equamente gli oneri che il Concessionario stesso debba sostenere per superare le sopravvenute, imprevedibili difficoltà. In caso di mancata accettazione del compenso proposto, il Concessionario è tenuto alla prosecuzione delle prestazioni sulla base dei compensi fissati dall'Amministrazione.
3. Ove si verifichi il caso previsto al 2° comma, il Concessionario deve notificare all'Amministrazione la volontà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R che, pena la decadenza di ogni diritto, deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto accertamento congiunto delle imprevedibili difficoltà.
4. In caso di accoglimento della richiesta di recesso da parte dell'Amministrazione, il Concessionario ha il dovere esclusivamente di corrispondere il canone fino al momento del recesso.

ART. 24 (VARIAZIONI APPORTATE DALL'AMMINISTRAZIONE)

1. Nel corso di validità del contratto, l'Amministrazione può apportare alle prestazioni le variazioni, modifiche, soppressioni ed aggiunte ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie per l'esecuzione di quanto è oggetto del servizio.
2. L'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, può richiedere, e il Concessionario ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte di contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intera concessione fino alla concorrenza di un quinto; tale obbligo per il Concessionario è indipendente da eventuali altre variazioni in più o in meno previste al comma precedente.

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 25 (CONTROVERSIE)

1. In caso di divergenza fra l'Amministrazione e il Concessionario, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sul servizio ed in generale sulle questioni riguardanti il contratto sarà comunicato dall'Amministrazione al Concessionario per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla data della comunicazione. Si stabilisce, comunque, che il Concessionario non possa mai e per nessun motivo sospendere di sua iniziativa il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini dell'Amministrazione.
2. Le domande ed i reclami del Concessionario devono essere regolarmente presentati per iscritto all'Amministrazione, altrimenti non saranno presi in alcuna considerazione.
3. In caso di controversie il RUP sentito il Concessionario, formula all'Amministrazione una proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti.

ART. 26 (FORO COMPETENTE)

1. Tutte le controversie, insorte in merito all'esecuzione del servizio, che non dovessero essere composte nei modi di cui all'Art. 27 comma 2 saranno devolute alla esclusiva competenza del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 27 (TUTELA DEI DATI PERSONALI)

1. I dati personali forniti dal Concessionario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal *D.Lgs. 196/2003*, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della Concessione di cui al presente CdO.

2. Resta inteso che competono al Concessionario i diritti di cui al *Titolo II, art. 7* del succitato *D.Lgs. 196/03*.

ART. 28 (RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI)

1. Per quanto non previsto nel presente CdO si rinvia alle leggi della Repubblica Italiana, della normativa comunitaria, dei regolamenti e delle disposizioni comunali, provinciali e regionali o che dovessero essere emanate dopo l'affidamento della Concessione in materie anche solo collegate con il servizio in oggetto.

ART. 29 (DISPOSIZIONI DIVERSE)

1. Il Concessionario dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., tutte le condizioni indicate nel presente CdO.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si dovesse constatare che nel contratto o nel CdO non siano stati specificati alcuni particolari, caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, servizi, ecc. necessari a giudizio dell'Amministrazione alla perfetta esecuzione delle opere e non si siano rispettate prescrizioni di legge, norme e regolamenti vigenti in materia, il Concessionario è tenuto a fornire i materiali ed i servizi necessari per l'esatta esecuzione del servizio, senza che ad esso spetti alcun particolare compenso.